-Notaio-
Paolo Porziotta

N. 34.319 di Repertorio N. 19.998 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno cinque
del mese di novembre

5 NOVEMBRE 2018

REGISTRATO A TRIESTI
IL 19.11.2018
N. 9965 serie 1T

in Andria, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Paolo Porziotta, Notaio in Andria, con studio al Viale Venezia Giulia n.117, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Trani,

sono presenti i signori:

1) SOLDANI ANTONIO, nato a Bisceglie il ventuno giugno 1958, domiciliato ove appresso per la carica, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Trani (di seguito ODCEC Trani), con sede in Trani alla Via Strada 116^ a denominarsi n.4, codice fiscale 92058320729, in esecuzione della delibera del Consiglio dell'ODCEC di Trani del 27 settembre 2018, che in estratto sottoscritto dai costituiti e omessane lettura per espressa volontà degli stessi, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

2) TULLIO BERTOLINO nato a Napoli il sedici maggio 1965 domiciliato ove appresso per la carica, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, con sede in Trani alla Piazza Duomo n.10, codice fiscale 83001930722, in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani del 23 ottobre 2018 - verbale n. 2003, che in estratto sottoscritto dai costituiti e omessane lettura per espressa volontà degli stessi, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, e che con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi del G.D.P.R. reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 maggio 2016 n.L/119, prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati, e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale, convengono e stipulano quanto segue,

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

L'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Trani e l'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti, signori ANTONIO SOLDANI e TULLIO BERTOLINO, costituiscono un'Associazione denominata "O.C.C. di Trani".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Trani alla 116^ strada a denominarsi n.4 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Trani.

Art. 3) L'Associazione non ha finalità di lucro, si propone

di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'Associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovrindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale e civile, economia aziendale e diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, l'oggetto e lo scopo dell'Associazione, sono riportate nello Statuto che i costituiti mi consegnano e che, omessane lettura, per espressa dispensa degli stessi, viene firmato dai comparenti e da me Notaio, è allegato al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6) Il patrimonio iniziale dell'Associazione, costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, è stabilito in Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero), nella misura di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila virgola zero zero) per ciascuno degli Ordini costituiti, che sarà versato nelle casse associative nei modi di legge e su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo per i primi 3 (tre) esercizi è composto nel seguente modo:

1) Avv. Tullio Bertolino: Presidente;
2) Dott. Antonio Soldani, Vice Presidente;
3) Dott. Rag. Mauro Antonio Albrizio Tesoriere;

4) Avv. Paola Nasca Segretario;
5) Avv. Valentina Gesmundo Consigliere.
I costituiti dichiarano che il Revisore legale contabile e il Collegio dei Probiviri saranno nominati nella prima seduta utile dell'Assemblea.
Art. 8) Le spese e conseguenziali del presente atto sono a carico dei costituiti in parti uguali.
Richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti, che lo approvano e unitamente a me Notaio lo sottoscrivono.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno di due fogli occupa intere quattro facciate e parte della presente e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.
F.to : Antonio Soldani;
F.to : Tullio Bertolino;
F.to : Paolo Porziotta Notaio -segue sigillo-

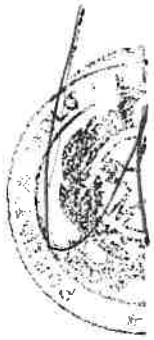

Allegato "A"
Repertorio N. 34319
Raccolta N. 19998

VERBALE del 27 settembre 2018

Verbale dell'adunanza del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani del 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 27 settembre alle ore 16,10 presso la sede dell'ODCEC di Trani, alla Via 116a Strada a denominarsi n.4 in Trani, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, come indicato nella convocazione del 20 settembre 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura e presa d'atto del verbale della precedente adunanza.**
2. **Tenuta Albo/Elenco Speciale- Registro del Tirocinio.**
   - Iscrizione, Cancellazione, Trasferimenti Albo;
   - Iscrizione, Cancellazione, Trasferimenti Elenco Speciale;
   - Iscrizione, Cancellazione Registri del Tirocinio;
   - Relazione del Presidente della Tenuta Albo.
3. **Disciplina.**
   - Procedimenti del Consiglio di Disciplina dell'ODCEC di Trani alla data odierna: Aggiornamenti.
4. **Formazione Professionale Continua.**
   - Programmazione delle attività di aggiornamento professionale e di corsi di formazione.
   - Organizzazione degli eventi gratuiti per gli iscritti e individuazione dei relativi consiglieri responsabili.
5. **Tesoreria.**
   - Aggiornamenti situazione incassi e pagamenti – Eventuale contenzioso.
   - Archiviazione Elettronica: Opzione Esternalizzazione o acquisto arredamento alla luce del P.O. n. 84/2018.
6. **OCC.**
   - Associazione tra ODCEC Trani e Ordine Avvocati Trani – Presa di posizione Ministero – Aggiornamenti.
   - Approvazione nuova modulistica
   - Ingresso nuovi gestori.
   - Aggiornamento contenzioso con gestore.
7. **Antiriciclaggio.**
   - Aggiornamenti.

8. Commissione Liquidazione Parcelle.

- Richiesta parere di congruità. – Aggiornamenti.

9. Comunicazioni del Presidente.

- Congresso Agrigento – Iscrizioni e valutazioni domande.
- Convegno di Milano. Aggiornamenti.
- Assemblea dei Presidenti del 24 e 25 ottobre.
- ADRCOM Fondazione ODCEC Trani – Aggiornamenti.
- Richiesta di conciliazione cliente iscritto.

Assume la presidenza l'adunanza il Presidente dell'Ordine dott. Antonio Soldani e funge da segretario la dott.ssa De Candia che redigerà il verbale dell'adunanza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che la presente adunanza è stata convocata dallo stesso Presidente con comunicazione del 20 settembre 2018, inviata via PEC a tutti i consiglieri eletti dalla segreteria dell'Ordine;
- che sono presenti i consiglieri in carica, come da foglio presenze che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante, e precisamente:

	Nominativo consiglieri	carica	Presente (si o no)		Note (eventuale orario ingresso uscita)
1	Antonio **Soldani**	Presidente	si		
2	Mauro Antonio Albrizio		si		
3	Maria Beatrice De Candia		si		
4	Mariangela Matera		si		
5	Maurizio Chieco		si		
6	Michele De Chirico		si		
7	Teresa De Ruvo		si		
8	Antonio Griner		si		
9	Anna Maria Lalli		si		
10	Alberto Muciaccia		si		
11	Ciro Zagaria		si		

- che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 13 del D. Lgs.vo n. 139/2005 (la maggioranza dei consiglieri eletti ed in carica);

dichiara

validamente costituita l'adunanza e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente rammenta:

- che le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e che, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente,
- che il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali e, nel caso in cui lo chieda un consigliere su argomenti che riguardano nomine e conferimenti di incarichi;
- che il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente,
- che il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che - di norma - si dà lettura nella successiva adunanza.
- che la documentazione relativa agli argomenti è di norma pubblicata sul dropbox a disposizione di ciascun consigliere.

1 Lettura e presa d'atto del verbale della precedente adunanza

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il Segretario dott.ssa De Candia dà lettura del verbale della seduta del Consiglio del 25 luglio 2018.

Il consiglio ne prende atto.

2 Tenuta Albo/Elenco Speciale- Registro del Tirocinio.

- Iscrizione, Cancellazione, Trasferimenti Albo;
- Iscrizione, Cancellazione, Trasferimenti Elenco Speciale;
- Iscrizione, Cancellazione Registri del Tirocinio;
- Relazione del Presidente della Tenuta Albo.

OMISSIS.....

3 Disciplina.

- Procedimenti del Consiglio di Disciplina dell'ODCEC di Trani alla data odierna: Aggiornamenti.

OMISSIS.....

4	**Formazione Professionale Continua.**

- Programmazione delle attività di aggiornamento professionale e di corsi di formazione.
- Organizzazione degli eventi gratuiti per gli iscritti e individuazione dei relativi consiglieri responsabili.

OMISSIS.....

5	**Tesoreria.**

- Aggiornamenti situazione incassi e pagamenti – Eventuale contenzioso.
- Archiviazione Elettronica: Opzione Esternalizzazione o acquisto arredamento alla luce del P.O. n. 84/2018.

OMISSIS.....

6	**OCC.**

- Associazione tra ODCEC Trani e Ordine Avvocati Trani – Presa di posizione Ministero – Aggiornamenti.
- Approvazione nuova modulistica
- Ingresso nuovi gestori.
- Aggiornamento contenzioso con gestore.

Sul punto **6 dell'o.d.g.** il Presidente riassume lo stato dell'arte in relazione alla costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento all'interno della costituenda Associazione tra l'Ordine dei commercialisti e quello degli avvocati.

In particolare il Presidente ricorda ai presenti che le indicazioni a suo tempo ricevute dall'ADR nazionale e dal suo Presidente dott. Felice Ruscetta, prevedevano la costituzione di un'associazione di diritto privato tra l'ODCEC di Trani e l'Ordine degli avvocati di Trani e il passaggio dell'OCC dell'ODCEC di Trani alla neocostituita associazione. In questa direzione il Consiglio dell'ODCEC di Trani ha approvato la bozza dello statuto dell'associazione tra l'ODCEC di Trani e l'Ordine degli avvocati.

Essendo emerse alcun perplessità in ordine alla descritta procedura semplificata e avendo avuto la possibilità di dialogare direttamente con il responsabile del Ministero, il Presidente informa i presenti di avere inoltrato un interpello scritto al quale il Ministero ha

precisato che in questo specifico caso, a differenza del caso dell'Emilia Romagna, si rende necessaria la costituzione di un nuovo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento all'interno dell'associazione tra Ordini professionali costituita per atto pubblico e/o scrittura privata autenticata.

Pertanto il Consiglio ascoltata la relazione del Presidente, in parziale rettifica delle precedenti delibere sull'argomento che devono intendersi annullate con l'approvazione della presente delibera, e si esprime nel seguente modo:

N°	consiglieri	Voto favorevole	Voto contrario	astenuto
1	Antonio SOLDANI - Presidente	X		
2	Mauro Antonio ALBRIZIO	X		
3	Maurizio CHIECO	X		
4	Maria Beatrice DE CANDIA	X		
5	Michele de CHIRICO	X		
6	Teresa DE RUVO	X		
7	Antonio GRINER	X		
8	Anna Maria LALLI	X		
9	Mariangela MATERA	X		
10	Alberto MUCIACCIA	X		
11	Ciro ZAGARIA	X		
	Totale voti	11	0	0

all'unanimità assume la

delibera n. 187/18

- di costituire l'Associazione di diritto privato tra l'ODCEC di Trani e l'Ordine degli avvocati denominata "O.C.C. di Trani", senza la finalità di lucro che si propone l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4 comma 2, del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- di approvare la bozza di Statuto che si allega alla presente per costituirne parte integrante;
- di stabilire che il fondo comune iniziale, di cui all'art. 9, sia di €. 5.000,00 attribuendo al Presidente Soldani la facoltà di concordare una entità diversa nei limiti della quota di €. 5.000,00 per associato.
- Di stabilire che il consiglio di amministrazione sia costituito da cinque componenti e che, per il primo periodo, tali componenti siano due commercialisti e tre avvocati; di indicare nella persona del vice-presidente

dott. Mauro Antonio Albrizio il secondo consigliere spettante all'ODCEC oltre alla figura istituzionale del presidente dell'Ordine;

- Di stabilire che l'attuale OCC di Trani, nelle more del riconoscimento ministeriale del neo-costituendo Organismo di composizione della crisi, accolga le richieste di iscrizione dei gestori avvocati appartenenti all'ODCEC di Trani;
- di stabilire che l'OCC di Trani continuerà ad operare fino all'esaurimento delle pratiche in corso alla data di riconoscimento del nuovo organismo; momento in cui tutte le pratiche saranno gestite esclusivamente dal nuovo organismo costituto all'interno dell'associazione.
- da mandato al Presidente Soldani di mettere in atto la delibera autorizzandolo a integrare e/o modificare lo Statuto dell'associazione qualora se ne ravvisi la necessità.

7	**Antiriciclaggio.** • Aggiornamenti.

OMISSIS.....

8	**Commissione Liquidazione Parcelle.** • Richiesta parere di congruità. – Aggiornamenti.

OMISSIS.....

9	**Comunicazioni del Presidente.** • Congresso Agrigento – Iscrizioni e valutazioni domande. • Convegno di Milano. Aggiornamenti. • Assemblea dei Presidenti del 24 e 25 ottobre. • ADRCOM Fondazione ODCEC Trani – Aggiornamenti. • Richiesta di conciliazione cliente iscritto.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta alle ore 20,30. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Maria Beatrice De Candia

Il Presidente
Antonio Soldani

Ordine degli Avvocati di Trani

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi degli art. 14 e ss. l'associazione denominata "O.C.C. di TRANI"

Art. 2 – Sede

La sede dell'associazione è in Trani, alla 116^ strada a denominarsi n. 4 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Scopi

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio2012, e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art.4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale e civile, economia aziendale e diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti dalle quali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.5 – Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati, come previsto dall' art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data del primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 8 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 – Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in sede di approvazione del "conto preventivo".

I contributi devono essere versati entro il mese di gennaio di ciascun esercizio sociale.

L' adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili, salvo delibera straordinaria dell'assemblea.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

I proventi dell'OCC sono costituiti dai corrispettivi pattuiti con i propri clienti e dai contributi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli associati annualmente deliberati anche in sede di approvazione del rendiconto annuale.

Art.9 – Fondo Comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale o fondo comune durante la

durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere coperto utilizzando gli avanzi di gestione se esistenti e, in mancanza ripianato dagli associati.

Art. 10 – Esercizio finanziario e documenti contabili

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea annualmente deve approvare il "conto preventivo" e il rendiconto annuale" rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 giugno di ogni anno; tali documenti devono essere corredati dalle rispettive "relazioni" del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti.

I suddetti documenti contabili devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea; il collegio dei revisori per redigere la propria relazione deve ricevere i documenti entro i trenta giorni che precedono l'assemblea.

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore legale dei conti;
- Il collegio dei probiviri

Art. 12 – Assemblea degli associati. Composizione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali che aderiscono all'associazione. I Presidenti possono farsi rappresentare in assemblea dal vice-presidente o da un componente del Consiglio dell'Ordine munito di delega scritta.

Art. 13 – Assemblea degli associati. Funzione

L'assemblea degli associati approva annualmente il "conto preventivo" e il "rendiconto annuale" e più precisamente:

- Approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il "conto preventivo" dell'esercizio successivo;
- Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto annuale dell'esercizio precedente.

- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno predisposta dal Consiglio Direttivo e allegata al rendiconto annuale;
- stabilisce il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore legale dei conti;
- delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione "straordinaria" sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 – Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima o in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; nel caso in cui gli associati siano solo due è necessario che entrambi gli associati siano presenti in assemblea per la regolare costituzione della stessa.

Gli associati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti degli Ordini Professionali o in caso di impedimento, dai vice-Presidenti degli Ordini; il Presidente può delegare un altro consigliere dell'ordine con delega scritta che deve essere acquisita agli atti.

Ciascun associato ha il diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio direttivo.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall' assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Ordini Professionali Associati; gli altri consiglieri saranno nominati tra gli iscritti agli Ordini Professionali Associati in modo che gli associati siano rappresentati da almeno due iscritti.
Il consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio.
La carica di Consigliere (diverso dai componenti di diritto) non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di inadempimento, il Segretario e il Tesoriere.
Se cessano dalla carica uno o più componenti del consiglio direttivo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore legale dei conti, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dagli associati.
Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea degli associati.
Se cessa la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo decade l'intero consiglio direttivo che gestirà l'ordinaria amministrazione e dovrà essere sostituito nella successiva assemblea degli associati che dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente e, in caso di inerzia dal presidente del collegio dei revisori.
Al Consiglio direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- pianifica e organizza le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto e il conto preventivo;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio allegata al conto preventivo;

- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si raduna, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Revisore legale dei conti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato via PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo e dal Revisore legale dei conti.

Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:

d) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
f) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti nell'adunanza.

Art. 16 – Presidente

La carica di Presidente spetta, a rotazione, agli Ordini Professionali associati.

Il Primo Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione

che comunque vanno sottoposti alla successiva adunanza del Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 – Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e, di norma, è un esponente dell'Ordine Professionale diverso da quello del Presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione e/o deliberazione del consiglio direttivo e dell'assemblea a eccezione di quelle per le quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea degli associati e del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza ed informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

Art. 18 – Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato tra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può effettuare controlli sulla contabilità dell'associazione.

Il Revisore legale dei conti predispone annualmente una "relazione sul rendiconto annuale" e "una relazione sul conto preventivo" da depositarsi presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del Revisore legale dei conti.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea: un componente sarà scelto tra gli iscritti all'Ordine Professionale di appartenenza del Presidente e gli altri due saranno scelti tra gli iscritti agli altri ordini Professionali; Il Presidente è eletto dall'assemblea in sede di nomina del collegio.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 20 – Compensi e rimborsi spese

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l 'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n.62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Funzionamento e regolamento

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani

Il Presidente

Antonio Soldani

Ordine degli Avvocati di Trani

Il Presidente

Tullio Bertolino

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Allegato "B"
Repertorio N. 31319
Raccolta N. 19998

Estratto Verbale n. 2003 del 23.10.2018

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Avvocati e Dottori Commercialisti - Trani

Il Consigliere Avv. Paola Nasca riassume lo stato dell'arte in relazione alla costituzione dell'*Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento* all'interno della costituenda Associazione tra l'Ordine dei Commercialisti e quello degli Avvocati.
In particolare l'Avv. Nasca precisa che – secondo l'interpretazione data dal responsabile del Ministero – è necessario costituire un nuovo *Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento* all'interno dell'associazione tra Ordini professionali, costituita per atto pubblico e/o scrittura privata autenticata.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio

delibera

- di costituire l'Associazione di diritto privato tra l'ODCEC di Trani e l'Ordine degli Avvocati denominata "*O.C.C. di Trani*", senza finalità di lucro e con lo scopo di curare l'organizzazione dell'*Organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento* di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i., comune ai due Ordini associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4 comma 2, del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- di approvare la bozza di Statuto che viene letta e di seguito trascritta;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi degli art. 14 e ss. l'associazione denominata "O.C.C. di TRANI"

Art. 2 – Sede

La sede dell'associazione è in Trani, alla 116^ strada a denominarsi n. 4 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Scopi

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio2012, e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art.4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'associazione si propone altresì di:

- *promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni;*
- *promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale e civile, economia aziendale e diritto tributario;*
- *creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;*
- *rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.*

L'associazione non può svolgere attività differenti dalle quali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.5 – Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, come previsto dall' art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data del primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 6 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 – Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in sede di approvazione del "conto preventivo".

I contributi devono essere versati entro il mese di gennaio di ciascun esercizio sociale.

L' adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili, salvo delibera straordinaria dell'assemblea.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

I proventi dell'OCC sono costituiti dai corrispettivi pattuiti con i propri clienti e dai contributi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli associati annualmente deliberati anche in sede di approvazione del rendiconto annuale.

Art.9 – Fondo Comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale o fondo comune durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siamo stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere coperto utilizzando gli avanzi di gestione se esistenti e, in mancanza ripianato dagli associati.

Art. 10 – Esercizio finanziario e documenti contabili

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea annualmente deve approvare il "conto preventivo" e il rendiconto annuale" rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 aprile di ogni anno; tali documenti devono essere corredati dalle rispettive "relazioni" del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti.

I suddetti documenti contabili devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea; il collegio dei revisori per redigere la propria relazione deve ricevere i documenti entro i trenta giorni che precedono l'assemblea.

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- *L'Assemblea degli associati;*
- *Il Consiglio direttivo;*
- *Il Presidente;*
- *Il Revisore legale dei conti;*
- *Il collegio dei probiviri*

Art. 12 – Assemblea degli associati. Composizione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli associati i Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali che aderiscono all'associazione. I Presidenti possono farsi rappresentare in assemblea dal vice-presidente o da un componente del Consiglio dell'Ordine munito di delega scritta.

Art. 13 – Assemblea degli associati. Funzione

L'assemblea degli associati approva annualmente il "conto preventivo" e il "rendiconto annuale" e più precisamente:

- *Approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il "conto preventivo" dell'esercizio successivo;*
- *Approva, entro il 3° aprile di ogni anno, il rendiconto annuale dell'esercizio precedente.*
- *approva la relazione sull'attività svolta nell'anno predisposta dal Consiglio Direttivo e allegata al rendiconto annuale;*
- *stabilisce il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;*
- *nomina il Revisore legale dei conti;*
- *delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione "straordinaria" sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera le modifiche del presente statuto;*
- *delibera sulle richieste di adesione all'associazione;*
- *delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.*

Art. 14 – Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima o in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; nel caso in cui gli associati siano solo due è necessario che entrambi gli associati siano presenti in assemblea per la regolare costituzione della stessa.

Gli associati sono rappresentanti dai rispettivi Presidenti degli Ordini Professionali o in caso di impedimento, dal vice-Presidente degli Ordini; il Presidente può delegare un altro consigliere dell'ordine con delega scritta che deve essere acquisita agli atti.

Ciascun associato ha il diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio direttivo.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall' assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Ordini Professionali Associati; gli altri consiglieri saranno nominati tra gli iscritti agli Ordini Professionali Associati in modo che gli associati siano rappresentati da almeno due iscritti.

Il consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio.

La carica di Consigliere (diverso dai componenti di diritto) non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

Se cessano dalla carica uno o più componenti del consiglio direttivo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore legale dei conti, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dagli associati.

Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea degli associati.

Se cessa la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo decade l'intero consiglio direttivo che gestirà l'ordinaria amministrazione e dovrà essere sostituito nella successiva assemblea degli associati che dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente e, in caso di inerzia dal presidente dal Revisore legale dei conti.

Al Consiglio direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- pianifica e organizza le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto e il conto preventivo;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio allegata al conto preventivo;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si raduna, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Revisore legale dei conti,

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato via PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo e dal Revisore legale dei conti.

Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:

d) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

f) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti nell'adunanza.

Art. 16 – Presidente

La carica di Presidente spetta, a rotazione, agli Ordini Professionali associati.

Il Primo Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trani.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione che comunque vanno sottoposti alla successiva adunanza del Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 – Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e, di norma, è un esponente dell'Ordine Professionale diverso da quello del Presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione e/o deliberazione del consiglio direttivo e dell'assemblea a eccezione di quelle per le quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea degli associati e del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza ed informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

Art. 18 – Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato tra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può effettuare controlli sulla contabilità dell'associazione.

Il Revisore legale dei conti predispone annualmente una "relazione sul rendiconto annuale" e "una relazione sul conto preventivo" da depositarsi presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo Revisore legale dei conti.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea: un componente sarà scelto tra gli iscritti all'Ordine Professionale di appartenenza del Presidente e gli altri due saranno scelti tra gli iscritti agli altri ordini Professionali; Il Presidente è eletto dall'assemblea in sede di nomina del collegio.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 20 – Compensi e rimborsi spese

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l 'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n.62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Funzionamento e regolamento

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.>>.

- di stabilire che il fondo comune iniziale, di cui all'art. 9, sia di € 5.000,00 attribuendo al Presidente del COA Trani, Avv. Tullio Bertolino, la facoltà di concordare una somma diversa per ente associato, non superiore al limite indicato;
- di stabilire che il consiglio di amministrazione dell'OCC sia costituito da cinque componenti e che, per il primo periodo, tali componenti siano due Commercialisti e tre Avvocati;
- di indicare negli Avv.ti Paola Nasca e Valentina Gesmundo, il secondo e terzo Consigliere spettante al COA Trani, oltre alla figura istituzionale del Presidente dell'Ordine;
- di dare atto che l'attuale OCC di Trani, nelle more del riconoscimento ministeriale del neo-costituendo Organismo di composizione della crisi, ha già recepito le richieste di iscrizione dei gestori Avvocati provenienti dall'Ordine;
- di stabilire che l'OCC di Trani continuerà ad operare fino all'esaurimento delle pratiche in corso alla data di riconoscimento del nuovo organismo, momento in cui tutte le pratiche saranno gestite esclusivamente dal nuovo organismo costituito all'interno dell'associazione.

Conferisce mandato al Presidente Avv. Tullio Bertolino e al Consigliere Avv. Paola Nasca di mettere in atto la delibera autorizzandoli a integrare e/o modificare lo Statuto dell'associazione qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Donato de Tullio

Il Presidente
F.to Avv. Tullio Bertolino

DONATO DE TULLIO
30.10.2018
15:54:32 UTC

N. 34.319 di Repertorio N. 19.998 di Raccolta

"Allegato C"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi degli art. 14 e ss. l'associazione denominata "O.C.C. di TRANI"

Art. 2 - Sede

La sede dell'associazione è in Trani, alla 116^ strada a denominarsi n. 4 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'Associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovrindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale e civile, economia aziendale e diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.5 - Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati, come previsto dall' art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime,

motivando in caso di diniego.
Le iscrizioni decorrono a far data del primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.
Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.
Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 - Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 - Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 8 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 - Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in sede di approvazione del "conto preventivo".
I contributi devono essere versati entro il mese di gennaio di ciascun esercizio sociale.
L' adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili, salvo delibera straordinaria dell'assemblea.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.
I proventi dell'OCC sono costituiti dai corrispettivi pattuiti con i propri clienti e dai contributi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli associati annualmente deliberati anche in sede di approvazione del rendiconto annuale.

Art.9 - Fondo Comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.
All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale o fondo comune durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siamo stabilite per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.
L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere coperto utilizzando gli avanzi di gestione se esistenti e, in mancanza ripianato dagli associati.

Art. 10 - Esercizio finanziario e documenti contabili

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea annualmente deve approvare il "conto preventivo" e il rendiconto annuale" rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 giugno di ogni anno; tali documenti devono essere corredati dalle rispettive "relazioni" del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti.
I suddetti documenti contabili devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea; il collegio dei revisori per redigere la propria relazione deve ricevere i documenti entro i trenta giorni che precedono l'assemblea.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore legale dei conti;
- Il collegio dei probiviri

Art. 12 - Assemblea degli associati. Composizione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali che aderiscono all'associazione. I Presidenti possono farsi rappresentare in assemblea dal vice-presidente o da un componente del Consiglio dell'Ordine munito di delega scritta.

Art. 13 - Assemblea degli associati. Funzione

L'assemblea degli associati approva annualmente il "conto preventivo" e il "rendiconto annuale" e più precisamente:
- Approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il "conto preventivo" dell'esercizio successivo;
- Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto annuale dell'esercizio precedente.
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno predisposta dal Consiglio Direttivo e allegata al rendiconto annuale;
- stabilisce il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore legale dei conti;
- delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione "straordinaria" sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla

devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 - Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima o in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; nel caso in cui gli associati siano solo due è necessario che entrambi gli associati siano presenti in assemblea per la regolare costituzione della stessa.

Gli associati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti degli Ordini Professionali o in caso di impedimento, dai vice-Presidenti degli Ordini; il Presidente può delegare un altro consigliere dell'ordine con delega scritta che deve essere acquisita agli atti.

Ciascun associato ha il diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio direttivo.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall' assemblea.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un

massimo di cinque componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Ordini Professionali Associati; gli altri consiglieri saranno nominati tra gli iscritti agli Ordini Professionali Associati in modo che gli associati siano rappresentati da almeno due iscritti.
Il consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio.
La carica di Consigliere (diverso dai componenti di diritto) non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di inadempimento, il Segretario e il Tesoriere.
Se cessano dalla carica uno o più componenti del consiglio direttivo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore legale dei conti, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dagli associati.
Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea degli associati.
Se cessa la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo decade l'intero consiglio direttivo che gestirà l'ordinaria amministrazione e dovrà essere sostituito nella successiva assemblea degli associati che dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente e, in caso di inerzia dal presidente del collegio dei revisori.
Al Consiglio direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
- nomina il Referente dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- pianifica e organizza le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto e il conto preventivo;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio allegata al conto preventivo;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si raduna, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Revisore legale dei conti,
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato via PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e in caso di urgenza almeno 24 ore prima.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo e dal Revisore legale dei conti.
Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri intervenuti. In tal caso è necessario che:
d) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
f) sia consentito ai partecipanti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti.
Le deliberazioni sono adottate con il visto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti nell'adunanza.
Art. 16 - Presidente
La carica di Presidente spetta, a rotazione, agli Ordini Professionali associati.
Il Primo Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione che comunque vanno sottoposti alla successiva adunanza del Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.
Art. 17 - Segretario
Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e, di norma, è un esponente dell'Ordine Professionale diverso da quello del Presidente.
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni

riunione e/o deliberazione del consiglio direttivo e dell'assemblea a eccezione di quelle per le quali è richiesta la presenza di un Notaio.
Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea degli associati e del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.
Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza ed informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.
Art. 18 – Revisore legale dei conti
Il Revisore legale dei conti è nominato tra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali.
Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può effettuare controlli sulla contabilità dell'associazione.
Il Revisore legale dei conti predispone annualmente una "relazione sul rendiconto annuale" e "una relazione sul conto preventivo" da depositarsi presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.
Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del Revisore legale dei conti.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea: un componente sarà scelto tra gli iscritti all'Ordine Professionale di appartenenza del Presidente e gli altri due saranno scelti tra gli iscritti agli altri ordini Professionali; Il Presidente è eletto dall'assemblea in sede di nomina del collegio.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.
Art. 20 – Compensi e rimborsi spese
Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione
Art. 21 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno tre quarti

degli associati.
L'assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l 'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n.62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Funzionamento e regolamento
Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Controversie
Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 24 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.
Andria, 5 novembre 2018.
F.to : Antonio Soldani;
F.to : Tullio Bertolino;
F.to : Paolo Porziotta Notaio -segue sigillo-

Copia in conformità dell'originale scritto in due fogli, muniti tutti delle prescritte firme, ed Allegat 1 che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio in ANDRIA per uso
Consta di quattro pagine.
-8 NOV 2018 ANDRIA